



SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARTISTICI E STORICI DEL VENETO

All'ex ABBAZIA di VANGADIZZA
via Cigno, 39 - 37

Si notifica che la tela ad olio (alta mt. 2, lunga mt. 5), copia antica della
Cena di Leonardo, attr. A Bonsignori, posta nei locali dell'ex Abbazia di
Vangadizza é vincolata già dal 1927 con D.M. e quindi sottoposta alla vi-
gente legislazione sui Beni Culturali.

E' necessario in particolare che questa Amministrazione conosca l'attuale
proprietario dell'opera suddetta, il prezzo della compravendita avvenuta,
l'attuale collocazione dell'opera.

IL SOPRINTENDENTE REGGENTE
(dr. Antonio PAOLUCCI)

Notificato al Sig.

Bonetto Silvano 2-1-1981



Bonetto Silvano
IL MESSO COMUNALE

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Visto l'Art. 5 della Legge 20 Giugno 1909, N. 364;

Sulla richiesta del Ministero della Pubblica Istruzione io sottoscritto Messo Comunale di Bordia Polesine

ho notificato al Signor Contessa Caterina Antonietta De Torcy ved. D'Espagnac

in Bordia Polesine via Cigno 9.13.15 (fornico già dell'abozzo della Vangradizza)

che ha tela in olio (alta m. 2 c., lunga m. 5 c.) con una copia libera antica della Cena di Leonardo

ha importante interesse ed è quindi sottoposto alle disposizioni contenute negli Art. 5, 6, 7, 13, 14, 29, 31, 34, e 37 della citata Legge.

E affinché abbiasi di ciò conoscenza a tutti gli effetti di Legge ho rilasciata copia della presente all'indirizzo di cui sopra, consegnandola nelle mani di Schedoni Pietro quale procuratore della

Signora Contessa De Torcy ved. D'Espagnac

(Data) Bordia Pol. 11 Aprile 1927



IL MESSO COMUNALE

Bernini



Visto: si ritorna all'Ufficio mittente con la prova dell'eseguito.

(Vedi retro)

Legge n. 364 per le antichità e belle arti
(pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale,, del 20 giugno 1909)

Art. 5 — Colui che come proprietario o per semplice titolo di possesso detenga una delle cose di cui all'art. 1 (1), della quale l'autorità gli abbia notificato, nelle forme che saranno stabilite dal regolamento, l'importante interesse, non può trasmetterne la proprietà o dimetterne il possesso senza farne denuncia al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6 — Il Governo avrà il diritto di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nel contratto di alienazione. Questo diritto dovrà essere esercitato entro due mesi dalla data della denuncia; il termine potrà essere prorogato fino a quattro mesi quando per la simultanea offerta di più cose il Governo non abbia in pronto le somme necessarie agli acquisti.

Durante questo tempo il contratto rimane sottoposto alla condizione risolutiva dell'esercizio del diritto di prelazione e l'alienante non potrà effettuare la tradizione della cosa.

Art. 7 — Le cose di che all'art. 5, siano mobili o immobili, qualora deteriorino o presentino pericolo di deterioramento e il proprietario non provveda ai necessari restauri in un termine assegnatogli dal Ministero dell'istruzione pubblica, potranno essere espropriate.

Il diritto di tale espropriazione spetterà oltre che allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni, anche agli enti che abbiano personalità giuridica e si propongano la conservazione di tutte le cose in Italia, ai fini della cultura e del godimento pubblico.

Art. 13 — La stessa disposizione è applicabile alle cose di cui all'art. 5, immobili per destinazione a norma dell'art. 444 del Codice civile, quando sono di proprietà privata.

Contro il rifiuto del Ministero è dato ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 14 — Nei Comuni, nei quali si trovano cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, possono essere prescritte, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni, piani regolatori, le distanze, le misure e le altre norme necessarie allo scopo che le nuove opere non danneggino la prospettiva o la luce richiesta dai monumenti stessi.

Art. 29 — Le alienazioni, fatte contro i divieti contenuti nella presente legge, sono nulle di pieno diritto.

Art. 31 — L'omissione della denuncia di cui all'art. 5 o la violazione delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 6 sono punite con multa da 500 a 10.000 lire.

Art. 34 — Alle violazioni degli articoli 12 (2) e 13 è applicabile la multa indicata nell'art. 31.

Se il danno è in tutto o in parte irreparabile il trasgressore dovrà pagare un'indennità equivalente al valore della cosa perduta od alla diminuzione del suo valore.

Art. 37 — Alle pene di cui agli art. 30 (3) e 31 soggiace altresì il compratore quando sia a conoscenza dei divieti qui vi menzionati.

Se il fatto è imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al pagamento dell'indennità.

Qualora per lo stesso fatto si incorra anche in sanzioni penali stabilite da altre leggi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 77 del Codice Penale.

(1) Art. 1 — Sono soggette alle disposizioni della presente legge le cose immobili e mobili che abbiano interesse storico archeologico, paleontologico o artistico

(2) Art. 12 — Le cose previste nell'art. 2 (*) non potranno essere demolite, rimosse, modificate, nè restaurate senza l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione

Contro il rifiuto dell'autorizzazione è dato ricorso all'autorità giudiziaria.

3) Art. 30 — Gli amministratori e gli impiegati degli enti morali, che abbiano trasgredito alle disposizioni dell'art. 2 sono puniti con la multa da 200 a 10.000 lire.

(*) Art. 2 — Le cose di cui all'art. precedente sono inalienabili quando appartengono allo Stato, a Comuni, a Provincie, a fabbricerie, a confraternite, a enti morali ecclesiastici di qualsiasi natura e ad ogni ente morale riconosciuto

Il Ministero della pubblica istruzione, su le conformi conclusioni del Consiglio superiore per le antichità e belle arti, istituito con la legge 27 Giugno 1907, n. 386, potrà permettere la vendita e la permuta di tali cose da uno a un altro degli enti sopranominati quando non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.



Alla cortese attenzione del
Soprintendente arch. Francesco ZURLI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARTISTICI E STORICI DEL VENETO

30124 VENEZIA

Piazza S. Marco, 63
Telef. 707011 - 707981

11 DIC. 1980

Prot. n. 3886/VR. 799

Risposta a n. del

Allegati

Alla Soprintendenza per i Beni
Ambientali e Architettonici
P.zza S. Fermo, 3

V E R O N A

in fede
OGGETTO: relazione del Bonsignori raff. "Ultima Cena" conservato alla
Vangadizza (Badia Polesine) -

Facendo seguito ad accordi precedenti, si trasmette, per il setto-
re di competenza, la relazione relativa all'opera d'arte indicata all'og-
getto.

Grato della cortese collaborazione, con i migliori saluti.



IL SOPRINTENDENTE REGGENTE
(Dr. Antonio PAOLUCCI)

Dr. Paolucci

AP/amdb



11 DIC. 1980

Facendo seguito alle valutazioni espresse dal Soprintendente ai Beni Ambientali e Architettonici arch. Francesco ZURLI, chi scrive, per quanto di competenza, desidera sottolineare la straordinaria rilevanza storico artistica e culturale del dipinto su tela di G. Bonsignori raffigurante "L'Ultima Cena" conservato all'interno dell'antico complesso monastico della Vanghedizza. Come é noto lo straordinario quadro - da considerare uno dei vertici della pittura veneta di terraferma nell'età del Rinascimento e già celebrato dal Vasari - proviene dal refettorio del monastero di Polirone a S. Benedetto ^o dal quale fu sottratto nel 1797 al tempo della occupazione militare francese. Passato in proprietà a un certo D'Espagnac (proprietario anche della Vanghedizza) e in seguito ai De Rostolan, il quadro é stato notificato dallo Stato Italiano fin dal 1939 (rinnovo di notifica perfezionato in questi giorni) dimostrando con ciò una attenzione particolarmente sensibile e, per quei tempi, assai precoce, ai valori storici e artistici dell'opera. Occorre rilevare infatti, al di là dei pregi di stile e di manifattura che si esprimono nel raffinato cromatismo e nella sofisticata eleganza del disegno, la dipendenza della composizione dalla celebre Cena di Leonardo in S. Maria delle Grazie a Milano. Così che la tela del ^{Bonsignori} Brusasorzi alla Vanghedizza viene a qualificarsi come una delle testimonianze più alte e precoci delle irradiazioni della civiltà leonardesca in Val Padana.

Ciò premesso - sottolineando ancora una volta l'eccezionale rilievo del dipinto, in assoluto uno dei capolavori pittorici rinascimentali del Polesine - che scrive ~~non~~ può che auspicare, come già più volte significato in varie occasioni, l'acquisizione alla proprietà e alla funzione pubblica.

funzione



IL SOPRINTENDENTE REGGENTE

(Dr. Antonio PAOLUCCI)

Paolucci